



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2012

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2018

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/12/2019

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2024

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Pubblicazione

Articolo 14 Finalità dell'imposta

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Calvagese della Riviera.
3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; *
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

* comma modificato con delibera CC n. 46/2024

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Calvagese della Riviera.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Calvagese della Riviera che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Calvagese della Riviera sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I privati possessori di immobili che non svolgono in forma imprenditoriale l'attività turistica ma che hanno intenzione di destinare detti immobili alla stessa, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso al Comune prima dell'inizio dell'attività.

3. Il gestore della struttura ricettiva o il privato deve con cadenza mensile ed entro il 10 del mese successivo:

- dichiarare al settore tributi del Comune di Calvagese della Riviera, il numero delle presenze, decurtato delle esenzioni in base al precedente art.5 e registrate nel mese precedente. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica del comune di Calvagese della Riviera (Ufficio Tributi): tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it;
- deve allegare alla dichiarazione sopra richiesta, copia della statistica che viene spedita alla provincia di Brescia.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura. Nel caso di affidamento della gestione da parte di un soggetto privato (persona fisica) ad un intermediario immobiliare, la dichiarazione, il versamento ed il modello 21 è in ogni caso da compilare a nome del proprietario della struttura.

5. I gestori delle strutture ricettive, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riservate alla Tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it;

7. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Articolo 8 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Calvagese della Riviera.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 punto 3 in uno dei modi seguenti:

- a) mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente di Tesoreria Comunale;
- b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 6,00 come deliberato nel regolamento delle Entrate.

Articolo 13 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14 - Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2012.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento per la gestione delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/11/2010 e successive modifiche.

Comune di Calvagese della Riviera

**TRIBUTI COMUNALI -DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO
DALL'ANNO 2020**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	€ 3,50
QUATTRO STELLE	€ 1,00
TRE STELLE	€ 1,00
DUE STELLE	€ 0,50
UNA STELLA	€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	€ 0,50
STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE	€ 0,50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO	€ 0,50
ATTIVITA' RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE – BED & BREAKFAST	€ 0,50
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE	€ 0,50
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	€ 0,50
FORESTERIE PER TURISTI	€ 0,50
CASE PER FERIE	€ 0,50
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITA' RICETTIVE IN RESIDENCE RURALI, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CENTRI SOGGIORNO STUDI, RESIDENZE D'EPOCA EXTRALBERGHIERE, ECC.)	€ 0,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI	Minimo € 0,40
	Massimo € 0,80

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	€ 0,50